

STATUTO

dell'associazione

"ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE-FIMI

Art. 1- Costituzione e denominazione

In applicazione dell'art 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 25/05/2010 e dell'art. 24 del Contratto Provinciale di Lavoro stipulato il 16 novembre 2012, tenuto conto della legge n.30/2003 e del d.lgs. 276/2003, è costituito, per iniziativa delle Organizzazioni datoriali, "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI CIA CALABRIA CENTRO", "FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI - CATANZARO CROTONE E VIBO VALENTIA", "CONFAGRICOLTURA CROTONE", "FEDERAZIONE AGRICOLA AMBIENTALE INDUSTRIALE FAI-CISL CATANZARO CROTONE E VIBO VALENTIA", "FEDERAZIONE LAVORATORI AGROINDUSTRIA FLAI-CGIL CROTONE" e "UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGROALIMENTARE UILA-UIL CROTONE", l'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale - FIMI, denominato E.B.A.T. - FIMI di Crotone.

Art.2 - Sede e durata

L'Ente Bilaterale Territoriale Agricolo-FIMI (di seguito denominato E.B.A.T.-FIMI) ha sede in Crotone Via Tommaso Campanella n.7, che può essere variata con propria delibera, ed è una Associazione non riconosciuta che opera secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile.

L'E.B.A.T. - FIMI non ha fini di lucro ed opera a favore dei datori di lavoro e degli operai del settore agricolo.

La durata dell'Ente è illimitata.

Art. 3- Finalità e scopi

L'E.B.A.T. - FIMI ha i seguenti scopi:

- A. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo del territorio di propria competenza;
- B. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli del proprio territorio di competenza;
- C. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo del territorio di propria competenza anche con riferimento alle pari opportunità;
- D. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori del proprio territorio di competenza;
- E. promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nel territorio di propria competenza;
- F. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- G. organizzare o/o gestire attività e servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione ai redditi individuati da

di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente potrà dotarsi di struttura operativa da prevedere nel proprio regolamento.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- a) contributi previsti dal Contratto provinciale di lavoro;
- b) contributi, liberalità o erogazioni da chiunque disposti;
- c) ogni altra eventuale entrata.
- d) dai beni mobili ed immobili che diventano di proprietà dell'Ente.

Art. 5 - Modifiche della contribuzione

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 4, detratte le spese di gestione, sia insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a) dell'art. 3 e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo art. 3, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.

Art. 6 - Esercizio sociale

L'esercizio dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi della chiusura dell'esercizio il Comitato di gestione redige e porta ad approvazione il conto consuntivo. Il conto consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea e comunicato a tutte le Organizzazioni costituenti l'Ente.

Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all'art. 3 lettera a). L'Ente deve tenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.

Art. 7 - Responsabilità

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della provincia di Crotone promuovono la costituzione e l'attività dell'Ente nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi delle categorie di appartenenza.

Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della gestione e dell'amministrazione dell'Ente e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente.

Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dallo stesso Ente, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito CCNL)
per gli operai agricoli e florovivaisti, dal Contratto
Provinciale di Lavoro (di seguito CPL) per gli operai
agricoli e florovivaisti, da appositi accordi stipulati con
le parti istitutive dell'E.B.A.T. - FIMI e con Enti ed
Istituzioni anche di natura pubblica, tra cui ARSAC Ente di
Ricerca Sperimentazione e Divulgazione Agricola.

H. favorire e promuovere la piena occupazione dei
lavoratori, anche attraverso iniziative finalizzate a
rilevare i fabbisogni formativi e svolgere attività di
formazione indirizzate ai lavoratori e ai produttori
agricoli e tutte le altre iniziative svolte a favorire la
piena occupazione (esempio: trasporti, politiche abitative,
ecc.)

I. svolgere attività indirizzate alla tutela della salute
dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria per le imprese
anche attraverso la stipula di convenzioni con le ASL e con
i medici competenti;

L. realizzare un confronto permanente sui temi dello
sviluppo, dell'occupazione e della competitività;

M. monitorare le dinamiche e le tendenze dell'impiego dei
lavoratori stranieri e delle relative problematiche;

N. monitorare e studiare l'andamento delle applicazioni
contrattuali al fine di proporre iniziative alle parti
interessate;

O. monitorare le tendenze evolutive e strategiche sul piano
economico e sociale del settore agricolo e del sistema
agroalimentare;

P. promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione dei
Contratti nel territorio di propria competenza;

Q. svolgere, a livello territoriale, tutte le attività
previste per l'Osservatorio Nazionale all'art. 9 del CCNL;

R. svolgere tutti gli altri compiti e le funzioni previste
dalle norme, dai Contratti di Lavoro del settore agricolo e
florovivaistico e quelli che le parti istitutive riterranno
opportuno affidare.

S. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e
sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale
prevista dall'art. 27 del contratto provinciale di lavoro;

T. promuovere ed aiutare la semplificazione amministrativa e
gli adempimenti burocratici per tutti i lavoratori del
settore agricolo, anche quelli extracomunitari e i
produttori agricoli;

U. esercitare tutte le altre funzioni che le Parti
costituenti riterranno opportune affidare all'E.B.A.T. -
FIMI per il miglioramento delle relazioni sindacali;

V. promuovere e svolgere attività di conciliazione e di
mediazione.

Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente può aderire ed essere
affiliato alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine

Le Organizzazioni costituenti l'Ente posso aderire, all'Ente stesso, formulando apposita domanda di ammissione.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Ente:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente;
- c) il Collegio Sindacale.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta in maniera paritetica da n. 6 membri in rappresentanza delle Organizzazioni istitutive di cui 3 designati dalle Organizzazioni Datoriali e 3 designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere rinominati. E' consentito alle Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza del triennio con comunicazione scritta e motivata. Il nuovo componente avrà, per durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

L'Organizzazione che ha designato un componente del Comitato di gestione ha facoltà di proporre la sostituzione dando comunicazione scritta e motivata all'Assemblea.

Spetta all'Assemblea:

- a) Nominare il Comitato di gestione e il Collegio Sindacale;
- b) Provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Comitato di gestione;
- c) Approvare il regolamento;
- d) Deliberare le modifiche allo statuto;
- e) Deliberare l'eventuale scioglimento dell'Ente e la nomina di uno o più liquidatori.

L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo. Deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei componenti o dal Collegio Sindacale e delibera, in aggiunta agli argomenti sopra elencati, su ogni altro argomento che le sia sottoposto e che non sia di competenza esclusiva del Comitato di gestione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Ente.

L'assemblea deve essere convocata dal Comitato di gestione mediante avviso scritto da recapitarsi, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo lettera raccomandata a/r o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. In caso d'urgenza l'Assemblea è convocata con

telegramma o con posta elettronica o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

La riunione è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Ove anche il Vice-Presidente risulta impedito l'Assemblea è presieduta dalla persona indicata dall'Assemblea stessa.

Per la validità dell'adunanza e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

Ai fini della partecipazione all'Assemblea è ammessa la possibilità di delega del componente titolare ad altro rappresentante appartenente alla medesima Organizzazione Sindacale. Può essere delegato un altro componente e, in questo caso, il componente non può essere titolare di più di due deleghe.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice nei casi previsti dalle lettere a) e b) del presente articolo ed a maggioranza qualificata in misura di 3/4 dei componenti nei casi previsti dalle lettere c), d) ed e) del presente articolo.

Di ogni riunione deve essere redatto processo verbale a cura di un segretario nominato dal presidente o da chi ne fa le veci. I verbali delle riunioni devono essere conservati presso la sede dell'Ente e tenuti a disposizione di tutti i componenti dell'Assemblea.

Art. 10 - Comitato di Gestione

L'amministrazione e la gestione dell'Ente nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime spettano ad un Comitato di gestione. Esso si compone di sei membri di cui tre in rappresentanza dei datori di lavoro e tre in rappresentanza dei lavoratori, designati, rispettivamente, dall'Assemblea come al punto a) del precedente articolo.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Comitato di gestione elegge, al proprio interno, il Presidente e il Vice-Presidente dell'Ente, ogni tre anni.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato di gestione, l'Organizzazione Sindacale che lo aveva designato indica un nuovo membro all'Assemblea per la nomina e, una volta nominato, resterà in carica sino alla scadenza degli altri componenti.

Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato di gestione, che dovrà essere ricostituito per intero.

Il Comitato di gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi dell'Ente essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In particolare, il Comitato di gestione delibera in merito:

- a) alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione della Cassa o dell'Ente;
- b) alle modalità di riscossione dei contributi di cui all'art. 4;
- c) alla predisposizione del conto consuntivo e del preventivo;
- d) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
- f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
- g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
- h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente.

Spetta altresì al Comitato di gestione di approvare:

- i) regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni;
- l) proporre qualsiasi modifica al presente Statuto;
- m) proporre lo scioglimento dell'Ente.

Art. 11- Riunioni del Comitato e Deliberazioni

Il Comitato di gestione viene convocato dal Presidente di regola almeno dieci volte l'anno e, comunque, tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure a richiesta motivata del Collegio Sindacale, o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Comitato stesso, con le modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea.

Le riunioni del Comitato di gestione sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei componenti. Le sue deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

Il Comitato ad ogni riunione nomina un Segretario con funzioni verbalizzanti.

Le riunioni del Comitato di gestione sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con un preavviso di almeno due giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non è ammessa delega di rappresentanza.

I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato di gestione e devono essere convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato di gestione e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Al componenti del comitato è riconosciuto un compenso, o comunque un rimborso spese per la presenza alle riunioni.

Art.11 - Presidente

Il Presidente, eletto dal Comitato di gestione, fra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio e, previa delibera del Comitato di gestione, può affidare la delega per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti ai componenti del Comitato di gestione;
- b) convoca e presiede il Comitato di gestione;
- c) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di gestione;
- d) dà esecuzione alle delibere degli organi statutari;
- e) svolge tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto, dai regolamenti, dalle delibere del Comitato di gestione e delle delibere dell'Assemblea.

Art. 12 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, di cui uno con funzione di Presidente designato congiuntamente dalle parti datoriali e sindacali tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti. I restanti componenti sono designati pariteticamente dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente, vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi di lavoro, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolarità della tenuta contabile e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di gestione e all'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci accerta, altresì, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o di determinate operazioni.

Il Collegio dei Sindaci redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni.

I verbali sono trascritti su apposito libro del Collegio dei Sindaci.

Ai componenti del collegio è riconosciuto un compenso, o

comunque un rimborso spese per la presenza alle riunioni.

Art. 13 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Ente l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Ultimata la liquidazione il patrimonio residuo dell'Ente sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli della provincia di Crotone.

Art. 14. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia e in particolare alle norme in materia di associazioni non riconosciute senza fini di lucro.

Firmato:

Podella Nicodemo

Roberto Torchia

Alberto Caputi

Francesco Fortunato

Filice Alfonso

Massimo Comberlatti

Carlo Perri notaio

segue impronta del sigillo

Registrato a Crotone il 1 Dicembre 2015, n. 32 fide li
€ 207,00 di cui € 4 per ipoteca. ave Camera
E' copia conforme all'originale, scritta su fogli venti, e si rilascia
da me Avv. Carlo PERRI, notaio, per uso ave Camera
Crotone il 2 febbraio 2015



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "CARLO PERRI" at the top and "NOTAIO IN CROTONE" at the bottom. In the center of the seal is a five-pointed star surrounded by a decorative border.